

amministrato da un Comitato diviso in due sezioni, corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

« La formazione di tale Comitato amministrativo, le sue attribuzioni ed i limiti della sua responsabilità sono determinati dallo Statuto.

« Nel Comitato il personale ferroviario sarà rappresentato da persone elette fra i partecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dallo Statuto.

« Sui nuovi Istituti verrà esercitata una diretta vigilanza governativa mediante appositi delegati dei tre Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro colle norme che saranno stabilite nel Regio Decreto di cui all'articolo 1°.

« I delegati stessi interverranno nelle adunanze dei Comitati amministrativi. »

(È approvato).

« Articolo 10. Le spese di amministrazione dell'Istituto sono a carico della Società esercente. »

(È approvato).

TITOLO II. — *Provvedimenti per il riordinamento degli Statuti delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso.*

« Art. 11. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione mista di rappresentanti sociali e governativi, presieduta da un membro del Parlamento, compilerà gli Statuti definitivi delle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso.

« Tali Statuti saranno identici per le tre Società ed obbligatori per tutto indistintamente il personale delle Società medesime, a qualunque delle attuali Casse si trovi iscritto alla data dell'approvazione dei suddetti Statuti definitivi.

« Gli Statuti stessi saranno approvati per Decreto Reale e con procedimento identico a quello indicato nell'articolo 1° per l'approvazione dello Statuto del nuovo Istituto di previdenza. »

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere al 2° capoverso:

...ad eccezione di quello già dipendente dalle ex Ferrovie Romane e partecipante

quindi alla Cassa delle stesse, al quale è data facoltà di chiedere, nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione della presente legge, la liquidazione col vecchio regolamento alla data in cui andrà in vigore il nuovo statuto, aumentata poi gradualmente dei nove decimi delle ritenute fino al giorno del collocamento a riposo.

« Nofri, Mazza, Callaini, Torlonia Leopoldo, Gallini, Socci, Pipitone, Valeri, Casciani, Pais-Serra. »

L'onorevole Nofri ha facoltà di parlare.

Nofri. L'unico personale il quale, coll'imposizione del nuovo statuto, verrebbe ad essere notevolmente danneggiato è quello già dipendente dalle cessate Ferrovie Romane, partecipante alla Cassa delle stesse. Si tratta di un migliaio appena d'agenti che ancora dovrebbero andare in pensione e che vedrebbero diminuita, con questo nuovo statuto, la quota di pensione che loro spetterebbe.

La Commissione ha esaminato la questione e, appunto perchè si tratta di una quantità trascurabile, ha creduto di non variare il principio dell'imposizione generale e quindi di togliere senz'altro il diritto di opzione, che esiste negli statuti attuali, anche a riguardo degli agenti delle cessate strade ferrate Romane.

Ora io credo che con ciò, più che violare uno dei così detti diritti acquisiti (sulla qual cosa si potrebbe discutere appunto perchè lo statuto della Cassa delle Ferrovie Romane non escludeva la possibilità che fosse diminuita la misura della pensione e nemmeno che un onere nuovo andasse a carico del personale iscrittovi), più che violare un diritto acquisito, ripeto, si venga a stabilire una differenza veramente odiosa fra quelli, appartenenti a quel personale, che già sono pensionati, e quelli che andranno in quiescenza dopo l'approvazione della presente legge. Quasi direi che, se gli agenti di cui parlo fossero sicuri, oggi stesso che si sta discutendo la legge, di andare in pensione con quello che loro concedeva il vecchio statuto, vi andrebbero tutti quanti in un colpo solo, pur di non ricevere questo danno e di salvare la loro pensione intiera.

Ora io non so perchè la Commissione abbia trovato delle difficoltà per accogliere il